



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Servizio Prevenzioni Incendi
Dipartimento Territorio e Ambiente

CIRCOLARE n.6/2024

Disposizioni in materia di sicurezza antincendio e di gestione dell'emergenza nelle attività non soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui alla Legge n.75/2023 e al Decreto Delegato n.158/2023.

VISTO l'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 "Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure necessarie in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, in proporzione alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa o dello stabilimento, tenendo conto della eventuale presenza di persone esterne;

VISTA la Legge 2 maggio 2023 n.75 "Legge sulla prevenzione incendi" e il Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158 "Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 - Legge sulla prevenzione incendi";

AI SENSI dell'articolo 23-bis, comma 4 del precitato Decreto Delegato n.158/2023;

lo scrivente Servizio, **adotta** la seguente *circolare* in materia di sicurezza antincendio per le attività non ricadenti nell'elenco di cui all'allegato I del Decreto Delegato n.158/2023 e, pertanto, non soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

1) Premessa

Stante la possibilità concessa dall'articolo 4 della Legge n.75/2023 di fare riferimento alle norme tecniche vigenti in Italia in materia di prevenzione incendi, si ritiene che per le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, non ricadenti nell'Allegato I del Decreto Delegato n.158/2023, la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro debba seguire i criteri previsti dall'Allegato I al D.M. 2 settembre 2021, cosiddetto "Decreto Mini-Codice", che, per la sua impostazione, è da considerare uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che oggi caratterizza la prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni rispetto al *Codice di prevenzione incendi* di cui al D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni. L'applicazione del Decreto Mini-Codice è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti di seguito elencati al punto 2.

2) Campo di applicazione

Entrando nello specifico, si considerano come "luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio" quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e che possiedono tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo < 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva < 1000 m²;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Servizio Prevenzioni Incendi
Dipartimento Territorio e Ambiente

In merito, si specifica che, per i luoghi di lavoro che non possiedono i requisiti sopra richiamati e non sono attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (in quanto rientrano nell'elenco di cui all'Allegato I del Decreto Delegato n.158/2023), i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono contenuti nel Codice di prevenzione incendi o in altre norme di natura prescrittiva specifiche per l'attività interessata (regola tecnica tradizionale).

3) Valutazione del rischio d'incendio

L'allegato fa esplicito riferimento al *Codice di prevenzione incendi* nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro necessaria ad una conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione di tale rischio.

Al fine di graduare la valutazione del rischio d'incendio, ovvero l'analisi dello specifico luogo di lavoro per l'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell'allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:

- a) individuazione dei pericoli d'incendio;
- b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.

4) Strategia antincendio

Le misure da adottare per l'attuazione della *strategia antincendio* sono adeguate al predefinito rischio di incendio basso e sono le seguenti:

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Tra le misure sopra indicate, si sottolinea l'importanza della "Gestione della Sicurezza Antincendio" dove sono esplicitate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA, ovvero:

- a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- b. verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
- c. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);
- d. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Servizio Prevenzioni Incendi
 Dipartimento Territorio e Ambiente

- e. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della normativa applicabile e degli adempimenti da effettuarsi presso il Servizio Prevenzione Incendi – SPI, suddivisa in base all'assoggettabilità dell'attività alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Attività	Norma di riferimento	Normativa per la progettazione antincendio	Adempimenti al SPI
SOGGETTE <i>(comprese nell'Allegato I al D.D. 158/2023)</i>	<i>Legge n.75/2023 e Decreto Delegato n.158/2023</i>	<i>Codice di prevenzione incendi o, se esiste, regola tecnica tradizionale</i>	<i>Sì</i>
NON SOGGETTE <i>(non comprese nell'Allegato I al D.D. 158/2023)</i> CON I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 2	<i>Legge n.31/1998</i>	<i>Decreto Mini-Codice</i>	<i>No</i>
NON SOGGETTE <i>(non comprese nell'Allegato I al D.D. 158/2023)</i> SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 2	<i>Legge n.31/1998</i>	<i>Codice di prevenzione incendi</i>	<i>No</i>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Prevenzione Incendi telefonando al numero 0549-887082 oppure inviando una e-mail all'indirizzo spi@pa.sm.

San Marino, 24 ottobre 2024/1724 d.f.R

ESPTec dott. Fabrizio Marcucci

ing. Pietro Falcioni
 Capo della Protezione Civile